

2.

L'atto e il suo significato giuridico.

Partendo dalla distinzione fra scienze della natura e scienze sociali, e quindi dalla differenza tra la natura e la società come distinti oggetti di queste scienze, si pone anzitutto il problema se il diritto sia una scienza della natura o una scienza sociale, se cioè il diritto sia un fenomeno naturale o sociale. Questa contrapposizione fra natura e società non è però senz'altro possibile, perché la società, intesa come concreta coesistenza di uomini, può essere considerata un elemento della vita stessa e, quindi, un elemento costitutivo della natura; ed anche perché il diritto – o ciò che a prima vista si suole chiamare così – deve rientrare nell'ambito della natura almeno per una parte del suo contenuto, e sembra così avere un'esistenza completamente naturale. Se si analizza cioè uno qualunque dei fatti considerati come diritto o in qualche rapporto con il diritto, come per esempio una deliberazione parlamentare, un atto amministrativo, una sentenza giudiziaria, un negozio giuridico o un delitto, si possono distinguere due elementi: l'uno è l'atto sensorialmente percepibile che si svolge nello spazio e nel tempo, ovvero una serie di tali atti, la manifestazione esterna di una condotta umana; l'altro elemento è il significato giuridico di tale atto, cioè il significato che l'atto ha giuridicamente. In una sala si riuniscono delle persone, tengono discorsi, alcune alzano la mano, altre no; questo è l'avvenimento esteriore. Il suo significato è, invece, che viene approvata una legge, che si crea del diritto. Questa è la distinzione, ben nota ai giuristi, fra il procedimento legislativo ed il suo prodotto, la legge. Un altro esempio: da un seggio elevato, un uomo in toga rivolge determinate parole ad un altro uomo che gli sta dinanzi. Giuridicamente questo comportamento esteriore significa che è stata pronunciata una sentenza giudiziaria. Un commerciante scrive ad un altro una lettera avente un determinato contenuto e l'altro risponde con un'altra lettera: questo significa che essi hanno stipulato un contratto secondo diritto. Qualcuno cagiona con un'azione qualsiasi la morte di un altro uomo; giuridicamente, questo atto significa: omicidio.

3.

Il senso soggettivo e oggettivo dell'atto; la sua autoqualificazione.

Nell'atto, questo significato giuridico non può essere senz'altro rilevato o sentito come un fatto esteriore, all'incirca come si percepiscono

le qualità naturali di un oggetto, quali il colore, la durezza o il peso. L'individuo che agisce secondo ragione, e che pone in essere l'atto, veramente, ricollega al suo atto un significato determinato che si esprime in qualche modo e che viene compreso da tutti. Questo senso soggettivo può (e non « deve ») coincidere con il significato oggettivo che l'atto ha giuridicamente. Qualcuno dispone per iscritto dei suoi beni in caso di decesso: il senso soggettivo di questo atto è un testamento; ma oggettivamente, giuridicamente, non lo è a causa di certi errori di forma. Quando un'organizzazione segreta, nell'intento di liberare la patria da persone pericolose, condanna a morte un individuo da essa ritenuto un traditore e fa eseguire da un uomo di fiducia quello che essa stessa soggettivamente ritiene e definisce una condanna a morte, questa è oggettivamente, giuridicamente, non già l'esecuzione di una sentenza capitale, bensì un assassinio della santa Feme¹, sebbene il fatto esterno non si distingua per nulla dall'esecuzione di una sentenza capitale.

Un atto, in quanto si esprime in parole scritte o pronunciate, può già dire da sé qualche cosa sul proprio significato giuridico: è questa una caratteristica del materiale che costituisce l'oggetto della conoscenza giuridica. Una pianta non può comunicare nulla su se medesima al naturalista che la classifica scientificamente: essa non compie alcun tentativo di chiarire la sua posizione all'interno delle scienze naturali. Ma un atto del comportamento umano può benissimo avere in sé un'autoqualificazione giuridica, cioè un'affermazione riguardante il proprio significato giuridico. Gli uomini riuniti in parlamento possono dichiarare espressamente di approvare una legge; una persona può designare espressamente come testamento la sua ultima espressione di volontà; due persone possono dichiarare di stipulare un negozio giuridico. Talora la conoscenza del diritto si trova già di fronte ad un'autoqualificazione giuridica del materiale, la quale anticipa l'interpretazione che deve essere fornita dalla conoscenza giuridica stessa.

¹ Nel xiv e xv secolo, per *Feme* (o *Femegericht*) si intendevano i tribunali reali competenti per i reati punibili con la pena di morte. Il vocabolo « *Fememord* » passò poi a designare l'uccisione arbitraria di avversari politici, rivali e traditori, perpetrata – soprattutto durante i primi anni della Repubblica di Weimar – da alcune società segrete militari, come la *Schwarze Reichswehr* o l'organizzazione *Consul*. Ai fini della comprensione del testo, il lettore italiano può sostituire il concetto di *Feme* con quello di mafia, fermo restando che le due organizzazioni sono sociologicamente incomparabili ed hanno in comune soltanto il farsi giustizia da sé, ponendosi come ordinamenti diversi dall'ordinamento giuridico statale [N. d. T.].

4.

*La norma.**a) La norma come schema qualificativo.*

Il fatto esteriore (che in base al suo significato oggettivo è un atto giuridico o antiggiuridico) è ora, in tutti i casi, un evento percepibile mediante i sensi, poiché si svolge nel tempo e nello spazio; è un frammento di natura e, come tale, è determinato secondo la legge di causalità. Ma questo evento come tale, come elemento cioè del sistema della natura, non è specificamente oggetto di conoscenza giuridica e non è quindi nulla di giuridico. Ciò che trasforma questo fatto in atto giuridico o antiggiuridico non è la sua concreta esistenza, la sua esistenza naturale (cioè causalmente determinata), racchiusa nel sistema della natura, bensì il senso oggettivo che si ricollega a questo atto, cioè il suo significato. Il fatto in questione ottiene infatti il suo senso specificamente giuridico, il suo particolare significato giuridico, per mezzo di una norma il cui contenuto si riferisce a tale fatto attribuendogli un significato giuridico, cosicché l'atto può essere qualificato in base a questa norma. La norma funge da schema qualificativo. In altre parole, il giudizio con cui si dichiara che un atto del comportamento umano, posto in essere nel tempo e nello spazio, è un atto giuridico o antiggiuridico, è il risultato di una specifica qualificazione, e precisamente di una qualificazione normativa. Ma, anche ritenendo che tale atto rappresenti un evento naturale, si esprime soltanto una certa qualificazione diversa da quella normativa, e precisamente una qualificazione causale. La stessa norma che attribuisce all'atto il significato di atto giuridico o antiggiuridico, è prodotta da un atto giuridico, il quale a sua volta riceve il suo significato giuridico da un'altra norma. Che un fatto — dal punto di vista giuridico — sia esecuzione di una sentenza capitale e non un omicidio, è una qualità non percepibile mediante i sensi e risultante solamente da un processo di pensiero: dal riferimento, cioè, al codice penale ed al codice di procedura penale. Che quello scambio di lettere, di cui si è già parlato, assuma giuridicamente il significato di una stipulazione di contratto, risulta solo ed esclusivamente dal fatto che questo stato di cose cade sotto determinate disposizioni del codice civile. Che un documento sia un testamento valido, non solo secondo il suo senso soggettivo, ma anche secondo il suo senso oggettivo, risulta dal fatto che esso realizza le condizioni in base alle quali, secondo le disposizioni di questo codice, uno scritto acquista valore di testamento. Che un'adunanza di uomini sia un parlamento e che il risultato della loro attività,

dal punto di vista giuridico, sia una legge vincolante; in altri termini, che questi eventi abbiano questo significato vuol dire soltanto che l'intero fatto corrisponde alle norme della costituzione, cioè che il contenuto di un evento concreto coincide col contenuto di una norma, data per valida.

b) La norma e la produzione della norma.

La conoscenza del diritto, dunque, si rivolge alle norme che hanno il carattere di norme giuridiche e che conferiscono a certi fatti il carattere di atti giuridici o antiggiuridici. Infatti il diritto, che è l'oggetto di questa conoscenza, è un ordinamento normativo del comportamento umano, cioè un sistema di norme che regolano comportamenti umani. Dicendo « norma » si vuol dire che qualche cosa deve essere o deve accadere, in particolare che un uomo *deve* (*soll*) comportarsi in un certo modo. Questo è il senso proprio di certi atti umani, intenzionalmente rivolti alla condotta altrui. Sono intenzionalmente rivolti alla condotta altrui non solo quando, secondo il loro senso, essi prescrivono (ordinano) questo comportamento, ma anche quando lo permettono e, in particolare, lo autorizzano, cioè quando all'altro viene attribuito un certo potere, in particolare il potere di statuire norme egli stesso. Intesi in questo senso, sono atti di volontà. Quando un uomo, con un atto qualunque, manifesta la volontà che un altro uomo si comporti in un certo modo, quando egli prescrive, permette o autorizza questo comportamento, il senso del suo atto non può essere descritto dicendo che l'altro si comporterà in quel modo, ma soltanto dicendo che l'altro *deve* (*soll*) comportarsi in quel modo. Chi prescrive, permette¹ o autorizza, vuole; colui cui è rivolto il comando o è dato il permesso o concessa l'autorizzazione, *deve*. In questo contesto, il termine « dovere » (*Sollen*) è usato in un significato più ampio del solito. Secondo il linguaggio comune, solo al prescrivere corrisponde un dovere (*Sollen*), mentre al permettere corrisponde un « avere il permesso » (*Dürfen*), all'autorizzazione un « potere » (*Können*). Qui, invece, con « dovere » (*Sollen*) si designa il senso normativo di un atto rivolto alla condotta altrui. In questo dovere (*Sollen*) è compreso anche l'« avere il permesso » (*Dürfen*) ed il « potere » (*Können*). Una norma, infatti, può non solo prescrivere, ma anche permettere e, in particolare, autorizzare. Se colui, cui viene prescritto o permesso un certo comportamento o colui che viene autorizzato ad un certo comportamento, vuole sapere qual è il fondamento di questa prescrizione, di questo per-

¹ Ed. 1960: « ordina o autorizza » [N. d. T.].

messo o di questa autorizzazione (e non quale sia la causa dell'atto con cui si ordina, si permette o si autorizza), può soltanto chiedere: « Perché devo (o anche, nel linguaggio comune, ho il permesso, posso) comportarmi così? » La « norma » è il senso di un atto con cui si prescrive, si permette o, in particolare, si autorizza un certo comportamento. Bisogna però tener presente che la norma, come senso specifico di un atto intenzionalmente rivolto al comportamento altrui, è qualcosa di diverso dall'atto di volontà di cui rappresenta il senso. Poiché la norma è un dover essere (*Sollen*) e l'atto di volontà di cui rappresenta il senso è un essere, lo stato di cose di cui ci si trova in presenza nel caso di un simile atto deve essere descritto così: « L'uno vuole che l'altro debba (*soll*) comportarsi in un certo modo ». La prima parte si riferisce ad un essere, all'esistenza concreta dell'atto di volontà, la seconda si riferisce ad un dover essere (*Sollen*), cioè ad una norma intesa come senso dell'atto. Non è perciò esatto dire, come spesso si ritiene, che la frase « un individuo deve fare qualcosa » non significhi altro che « un altro individuo vuole qualcosa », cioè che l'affermazione di un dover essere (*Sollen*) si possa ridurre all'affermazione di un essere.

La differenza fra essere e dover essere (*Sollen*) non può essere ulteriormente spiegata: è un dato immediato della nostra coscienza¹. Nessuno può negare che il dire: « Una cosa esiste » (affermazione con cui si descrive un oggetto reale) sia essenzialmente diverso dal dire: « Qualcosa deve essere » (affermazione con cui si descrive una norma); e nessuno può negare che dal fatto che qualcosa esiste non può derivare che qualcosa debba essere, così come dal fatto che qualcosa deve essere non può derivare che qualcosa è².

Questo dualismo fra essere e dover essere (*Sollen*) non significa però che essere e dover essere (*Sollen*) stiano fianco a fianco senza alcun rapporto. Si dice che un essere può corrispondere ad un dover essere (*Sollen*), cioè che qualcosa può essere così come deve essere; e si dice che il dover

¹ Per il concetto di dover essere (*Sollen*) vale quanto GEORGE EDWARD MOORE, *Principia Ethica*, Cambridge 1922, pp. 7 sgg., dice del concetto di « bene »: « "bene" è un concetto semplice così come "giallo" è un concetto semplice ». Un concetto semplice non è definibile né analizzabile (il che è poi lo stesso). Per evitare malintesi, bisogna mettere ben in chiaro che l'opinione secondo cui la differenza fra essere e dover essere (*Sollen*) sarebbe senz'altro nota alla nostra coscienza non significa affatto che il contenuto del dover essere (*Sollen*) — ciò che deve essere e che, in questo senso, è « bene » — possa direttamente essere conosciuto grazie ad una particolare capacità spirituale, che esista cioè un'intuizione (*Schau*) specifica per il bene e per il male (cfr. KARL MENGER, *Moral, Wille und Weltgestaltung. Grundlegung zur Logik der Sitten*, Wien 1934, p. 28). Il contenuto del dover essere (*Sollen*), quello cioè che un ordinamento positivo giuridico o morale prescrive, è determinato da atti della volontà e, essendo determinato in questo modo, è noto.

² ARTHUR N. PRIOR, *Logic and the Basis of Ethics*, Oxford 1944, p. 18, esprime questa concezione scrivendo: « È impossibile giungere ad una conclusione etica partendo da premesse totalmente estranee all'etica ».

essere (*Sollen*) è « diretto » ad un essere, che qualche cosa deve « essere ». L'espressione « un essere corrisponde ad un dover essere (*Sollen*) » non è del tutto corretta; non è infatti l'essere che corrisponde al dover essere (*Sollen*), bensì il « qualcosa » (che nell'un caso « è ») che corrisponde al « qualcosa » (che nell'altro caso « deve essere ») e che in senso figurato può essere indicato come contenuto dell'essere o come contenuto del dover essere (*Sollen*). Ciò si può anche esprimere dicendo che un certo qualcosa, in particolare un certo comportamento, può essere caratterizzato dall'essere oppure dal dover essere. Nelle frasi « la porta viene chiusa » e « la porta deve essere chiusa », il « chiudere la porta » viene espresso una volta come essere ed un'altra come dover essere. Il comportamento che è e il comportamento che è dovuto non sono identici; però il comportamento dovuto è simile al comportamento che è, salvo il fatto (*modus*) che l'uno è, mentre l'altro è dovuto. Bisogna quindi distinguere il comportamento prescritto da una norma dall'effettivo comportamento ad essa conforme. Ma il comportamento che la norma statuisce come dovuto e che costituisce il contenuto della norma stessa, può essere confrontato col comportamento oggettivo ed in conseguenza giudicato come conforme o non conforme alla norma, cioè al contenuto della norma. Tuttavia il comportamento dovuto come contenuto della norma non può essere il comportamento effettivo conforme alla norma.

D'altra parte si designa come comportamento dovuto anche questo comportamento conforme alla norma, cioè un comportamento concreto, e con ciò si vuol dire che esso è così come deve essere. L'espressione « comportamento dovuto » ha due significati: può designare tanto il comportamento che è dovuto secondo la norma, come contenuto della norma (e che è dovuto anche quando non è esistente), quanto il comportamento che esiste oggettivamente e che è conforme al contenuto della norma. Quando si dice che il dovere è « diretto » ad un essere, mentre invece la norma è « diretta » ad un comportamento effettivo, si intende il comportamento effettivo conforme al contenuto della norma, si intende cioè il contenuto dell'essere che è simile al contenuto del dover essere (*Sollen*), ed il comportamento concreto, che è simile al comportamento dovuto secondo la norma, ma che non coincide con esso a causa della differenza del « *modus* »: essere in un caso, dover essere nell'altro.

Gli atti, il cui senso consiste in una norma, possono essere compiuti in modo diverso. Mediante un gesto: con un certo movimento del braccio, un vigile ordina di arrestarsi; con un altro movimento, ordina di proseguire. Mediante altri simboli: la luce rossa di un semaforo significa che il guidatore di un veicolo deve arrestarsi; quella verde, che deve pro-

seguire. Mediante parole pronunciate o scritte: un ordine può essere dato nella forma linguistica dell'imperativo (per esempio: « Tacì! »), ma anche nella forma di una proposizione dichiarativa: « Ti ordino di tacere ». In questa forma possono anche essere dati permessi o autorizzazioni. Sono dichiarazioni sull'atto il cui senso consiste in un comando, in un permesso o in un'autorizzazione; il senso delle proposizioni, però, non è un'affermazione su un fatto reale, bensì una norma contenente un dover essere (*Soll-Norm*), cioè un comando, un permesso o un'autorizzazione. Una legge penale può contenere la frase: « Il furto è punito con la reclusione ». Il senso di questa frase non è, come il suo tenore sembra indicare, un'asserzione su un avvenimento oggettivo, bensì una norma: un comando od un'autorizzazione a punire il furto con la reclusione. Il procedimento legislativo è una serie di atti che nella loro totalità hanno il significato di norme. Quando si dice che, con uno degli atti sopra indicati ovvero con gli atti del procedimento legislativo¹, si « pone » o si « produce » una norma, non si fa che usare un'espressione figurata per dire che il senso o il significato dell'atto o degli atti, costituenti il procedimento legislativo, è una norma. Bisogna però distinguere il senso soggettivo da quello oggettivo. Il dover essere (*Sollen*) è il senso soggettivo di ogni atto di volontà umana riferentesi intenzionalmente alla condotta di un altro uomo. Ma non ogni atto del genere ha questo senso anche oggettivamente. Si designa il dovere come norma solo quando esso possiede anche oggettivamente il senso di dover essere (*Sollen*). Dal fatto che anche il senso oggettivo dell'atto è un dover essere (*Sollen*), risulta che il comportamento, cui l'atto intenzionalmente si riferisce, è considerato come « dovuto » non solo dal punto di vista dell'individuo che pone in essere l'atto, ma anche dal punto di vista di un terzo estraneo; e questo anche quando il volere, il cui senso soggettivo è il dover essere (*Sollen*), ha cessato di fatto di esistere, qualora con la volontà non scompaia anche il senso, il dover essere (*Sollen*); quando il dover essere (*Sollen*) « vale » anche dopo il venir meno del volere; persino quando l'individuo, il cui comportamento è dovuto in base al senso soggettivo dell'atto di volontà, non sa assolutamente nulla di questo atto e del suo senso, se si ritiene questo individuo obbligato o autorizzato a comportarsi secondo

¹ Non posso perseverare nell'opinione, da me un tempo sostenuta, che gli atti di voto, costituenti la decisione della maggioranza con cui si pone in vigore una legge, non debbano essere necessariamente atti della volontà, per il fatto che molti dei votanti non conoscono (oppure non conoscono sufficientemente) il contenuto della legge oggetto della votazione, mentre il contenuto della volontà deve essere noto a chi vuole. Quando un membro del parlamento vota un progetto di legge di cui non conosce il contenuto, il contenuto della sua volontà è una specie di delega. Il votante vuole che divenga legge qualunque cosa sia contenuta nel progetto di legge a favore del quale egli vota.

il dover essere (*Sollen*). Allora il dovere, come dover essere (*Sollen*) « oggettivo », è una norma « valida », vincolante il destinatario. Questo avviene quando, mediante una norma, si attribuisce questo senso oggettivo all'atto di volontà, il cui senso soggettivo è un dover essere (*Sollen*), se questo atto è autorizzato da una norma, a sua volta fungente da norma « superiore ». L'ordine di un bandito di consegnare una certa somma ha lo stesso senso soggettivo dell'ordine di un funzionario delle imposte e significa precisamente che l'individuo cui è rivolto il comando deve consegnare una certa somma. Ma solo l'ordine del funzionario delle imposte (e non l'ordine del bandito) ha il senso di una norma valida e vincolante il destinatario; solo il primo (e non l'altro) è un atto con cui si pone una norma: l'atto del funzionario delle imposte è infatti autorizzato da una legge tributaria, mentre l'atto del bandito non riposa su alcuna norma autorizzatrice di tal genere¹. Che l'atto legislativo, il quale soggettivamente ha il senso di un dover essere (*Sollen*), abbia anche oggettivamente questo senso, cioè il senso di una norma valida, dipende dal fatto che la costituzione attribuisce all'atto legislativo questo senso oggettivo. L'atto costituente ha senso normativo non solo soggettivamente ma anche oggettivamente, in quanto si presuppone che ci si debba comportare così come prescrive il costituente. Se un uomo in istato di bisogno chiede ad un altro di prestargli aiuto, il senso soggettivo della sua richiesta è che l'altro gli deve prestare aiuto. Ma, in questo caso, una norma oggettivamente valida, tale da vincolare l'altro, esiste soltanto se è in vigore la norma generale che prescrive l'amore del prossimo, stabilita, per esempio, dal fondatore di una religione; e questa vale come norma oggettivamente vincolante solo se si presuppone che ci si deve comportare così come ha ordinato il fondatore della religione. Tale presupposto, su cui si fonda

¹ Cfr. *infra*, p. 51. ERNST MALLY, *Grundgesetze des Sollens, Elemente der Logik des Willens*, Graz 1926, definisce il dover essere (*Sollen*) come senso del volere (p. 10). Quanto viene qui presentato come distinzione fra dover essere (*Sollen*) come senso soggettivo e dover essere (*Sollen*) come senso oggettivo di un atto di volontà è rappresentato dal Mally come distinzione fra dover essere (*Sollen*) e dover essere « effettivo » (*tatsächliches Sollen*). Secondo il Mally, si è in presenza di un dover essere effettivo quando si introduce il concetto di titolarità di diritto (*Berechtigung*). Dicendo che qualcosa deve essere non si è ancora detto « che qualcosa deve effettivamente essere. Da ciò dipende ogni titolarità di diritto. Un'esigenza, anche nel senso soggettivo del termine, che costituisca l'oggetto di un diritto, evidentemente è essa stessa in qualche modo conforme all'esigenza in questione, cioè conforme ad un dover essere (*Sollen*). Essa può essere effettivamente oggetto di un diritto soltanto se questo dover essere (*Sollen*) esiste effettivamente... C'è (almeno) un dato di fatto che deve esistere effettivamente » (p. 18). Ciò che io definisco dover essere (*Sollen*) come senso oggettivo di un atto è definito come dovere « effettivo » dal Mally. Quest'espressione è però contraddittoria se per « fatto » (*Tatsache*) si intende qualcosa che è.

Se con validità « oggettiva » di una norma si intende semplicemente quello che si è detto nel testo sopra esposto, non è esatta l'osservazione di ALF. ROSS, *Imperatives and Logic, Philosophy of Science*, vol. II, 1944, p. 36: « La credenza in una validità oggettiva ha il suo posto nel ciarpame delle metafisiche religioso-morali ».

la validità oggettiva, è in questo caso designato come « norma fondamentale »¹. Essa non è quindi un concreto dato di fatto consistente in un atto di volontà diretto ad un certo comportamento di altre persone, ma al contrario soltanto una norma contenente un dover essere (*Soll-Norm*), da cui – in senso oggettivo – deriva la validità della norma, secondo cui queste altre persone devono comportarsi conformemente al senso soggettivo dell'atto di volontà.

Le norme mediante le quali un comportamento viene determinato come « dovuto », possono anche essere statuite per mezzo di quegli atti che costituiscono la fattispecie della consuetudine. Se gli uomini che vivono in una società si comportano, per un certo tempo ed in certe determinate condizioni, in un certo determinato modo, sorge nei singoli individui la volontà di comportarsi così come si comportano i membri della comunità, conformemente alla consuetudine. Il senso soggettivo degli atti, che costituiscono la fattispecie della consuetudine, non è immediatamente un dover essere (*Sollen*). Solo dopo che questi atti hanno avuto luogo per un certo periodo di tempo, sorge nel singolo l'opinione che ci si debba comportare così come sogliono comportarsi i membri della comunità e la volontà che anche gli altri membri della comunità si comportino così. Se un membro della comunità non si comporta così come sogliono comportarsi i membri della comunità stessa, il suo comportamento viene disapprovato dagli altri, poiché egli non si comporta come essi vogliono. La fattispecie della consuetudine diviene quindi una volontà collettiva, il cui senso soggettivo è un dover essere (*Sollen*). Ma il senso soggettivo degli atti che costituiscono la consuetudine può essere interpretato come una norma oggettivamente valida solo se la consuetudine è elevata a fonte di diritto da una norma superiore. Poiché la fattispecie della consuetudine è costituita da atti di comportamento umano, anche le norme prodotte dalla consuetudine sono statuite mediante atti di comportamento umano e quindi, come le norme che costituiscono il senso soggettivo di atti legislativi, sono norme *statuite*, cioè *positive*. Mediante la consuetudine possono essere prodotte tanto norme morali quanto norme giuridiche. Norme giuridiche sono le norme prodotte per consuetudine, quando la costituzione della comunità eleva la consuetudine (e precisamente una consuetudine qualificata in un certo modo) a fonte di diritto.

Bisogna infine notare che una norma può non costituire soltanto il senso di un atto di volontà effettivamente posto in essere. Questo avviene quando la norma è presupposta soltanto nel nostro pensiero, come la

¹ Cfr. *infra*, pp. 217 sg.

norma fondamentale di cui si è già parlato in precedenza. Poiché esiste una correlazione tra il dover essere (*Sollen*) di una norma ed il volere, di cui essa costituisce il senso, quando nel nostro pensiero si presuppone una norma che non costituisce il senso di un effettivo atto di volontà, si deve pensare contemporaneamente un atto di volontà immaginario, il cui senso è costituito da questa norma puramente pensata. Tale norma puramente pensata non è quindi una norma *positiva*, cioè posta da un atto di volontà *reale*, ma una norma soltanto presupposta¹.

c) Validità e ambito di validità della norma.

Con il termine « validità » indichiamo l'esistenza specifica di una norma. Quando descriviamo il senso o significato di un atto che statuisce una norma, diciamo: con l'atto in questione un qualche comportamento umano viene ordinato, disposto, prescritto, comandato, vietato; ovvero concesso, permesso, autorizzato. Se, come sopra abbiamo esposto, usiamo il verbo *dovere* (*sollen*) in un senso che comprenda tutti questi significati, possiamo così esprimere la validità di una norma: qualcosa deve o non deve esistere o essere fatto. Definendo l'esistenza specifica della norma come la sua « validità », si esprime il modo particolare in cui essa è data, a differenza dell'esistere di fatti naturali. L'« esistenza » di una norma positiva, la sua validità, è diversa dall'esistenza dell'atto di volontà di cui essa costituisce il senso oggettivo. La norma può aver vigore anche quando l'atto di volontà, di cui essa è il senso, non esiste più. Anzi, essa entra in vigore solo quando l'atto di volontà, di cui essa è il senso, ha cessato di esistere. Non è necessario che l'individuo, il quale ha prodotto la norma giuridica con un suo atto intenzionalmente rivolto al comportamento altrui, continui a volere quel comportamento, affinché abbia vigore la norma che costituisce il senso del suo atto. Le persone che fungono da organo legislativo, dopo aver approvato e quindi posto in vigore una legge che regola determinate situazioni, rivolgono le proprie decisioni alla regolamentazione di altri oggetti; e le leggi da loro poste in vigore possono valere anche dopo che queste persone sono morte da tempo e quindi non sono minimamente in grado di volere. Non è esatto caratterizzare la norma in generale e la norma giuridica in particolare come « volontà » o « comando » del legislatore o dello stato, qualora con il termine

¹ Cfr. *infra*, p. 33. [Ed. 1960: « Bisogna infine notare che una norma può essere non soltanto il senso di un atto di volontà, bensì, come significato ideale (*Sinngehalt*), anche il contenuto di un atto di pensiero. Una norma può non solo essere voluta, ma anche semplicemente pensata, senza essere voluta. Essa allora non è una norma statuita, positiva. Non è necessario, cioè, che una norma sia statuita: essa può essere anche semplicemente presupposta nel pensiero » (N. d. T.).]

« volontà » o « comando » si intenda l'atto di volontà dal punto di vista psichico¹.

Poiché la validità della norma è costituita da un dover essere (*Sollen*) e non da un essere, la validità della norma deve essere distinta anche dalla sua efficacia, cioè dal fatto concreto di essere effettivamente applicata ed osservata, dal fatto cioè che si verifichi in concreto un comportamento umano conforme alla norma. Il fatto che una norma sia valida vuol dire qualche cosa di diverso dall'essere effettivamente applicata e osservata, sebbene vi possa essere un certo rapporto fra validità ed efficacia. Una norma giuridica viene considerata oggettivamente valida solo quando il comportamento umano, da essa regolato, le è effettivamente conforme almeno in certa misura. Una norma non applicata né seguita in alcun tempo ed in alcun luogo, cioè una norma che, come si suol dire, non sia in certa misura efficace, non è considerata una norma giuridica valida. Un minimo di cosiddetta efficacia è una condizione per la sua validità; e tuttavia deve esistere la possibilità di un comportamento non conforme alla norma. Una norma che prescrivere che deve avvenire qualcosa, di cui si sa già a priori che deve necessariamente accadere sempre ed ovunque per la legge di natura, sarebbe altrettanto insensata quanto una norma che prescrivere che deve avvenire qualcosa, di cui si sa a priori che, per legge di natura, non può assolutamente accadere. La validità e l'efficacia di una norma giuridica non coincidono neppure cronologicamente. Una norma giuridica entra in vigore già prima di essere efficace, cioè osservata e applicata; un tribunale che applichi ad un caso concreto una legge appena emanata (e che quindi non ha ancora potuto divenire efficace), applica una norma giuridica valida. Ma una norma giuridica non è più considerata valida se resta perennemente inefficace. L'efficacia in tanto è condizione di validità, in quanto essa deve aggiungersi alla statuizione di una norma, affinché questa non perda la sua validità. Si badi che col termine « efficacia di una norma giuridica », (la quale ultima ricollega ad un certo comportamento [condizione] una sanzione [conseguenza] ed in tal modo qualifica come delitto il comportamento condizionante la sanzione), non si deve intendere solamente il fatto che questa norma viene applicata dagli organi giuridici, in particolare dai tribunali, cioè che in un caso concreto la sanzione viene ordinata ed eseguita, bensì pure il fatto che questa norma viene osservata dai soggetti

¹ Cfr. HANS KELSEN, *General Theory of Law and State*, pp. 29 sgg.; la teoria espostavi, secondo cui la validità della norma non è un fatto psicologico e quindi non è un comando, inteso come atto psichico volontario, e che si deve distinguere la validità dall'efficacia della norma, acquista maggiore chiarezza se, come nel testo, si definisce la norma come senso di un atto della volontà.

sottoposti all'ordinamento giuridico, cioè che si tiene un comportamento tale da evitare la sanzione. Nella misura in cui la statuizione di sanzioni ha il fine di impedire il comportamento condizionante la sanzione, cioè il commettere delitti (prevenzione), ci troviamo di fronte al caso ideale della validità di una norma giuridica, se questa non viene affatto applicata, poiché la rappresentazione della sanzione comminata in caso di delitto, nel soggetto sottoposto all'ordinamento giuridico, è divenuta un motivo per non commettere il delitto stesso. In questo caso l'efficacia della norma giuridica si limita al rispetto della norma stessa. Ma il rispetto della norma può derivare anche da altri motivi, cosicché ciò che è « efficace » non è propriamente la rappresentazione della norma giuridica, bensì la rappresentazione di una norma religiosa o morale. Dell'importante rapporto fra la validità e la cosiddetta efficacia della norma giuridica si parlerà più avanti¹.

Se con l'espressione « la norma si riferisce ad un certo comportamento » si intende parlare del comportamento che costituisce il contenuto della norma, allora la norma può riferirsi anche a situazioni diverse dal comportamento umano, ma soltanto nella misura in cui esse sono condizioni o effetti di tale comportamento. Una norma giuridica può determinare che, nel caso di una catastrofe naturale, coloro che non sono stati direttamente colpiti siano obbligati a prestare aiuto ai sinistrati, secondo le loro possibilità. Se una norma giuridica sottopone l'omicidio a pena capitale, tanto la fattispecie delittuosa quanto la sanzione non consistono soltanto in un certo comportamento, e precisamente in un comportamento umano diretto a cagionare la morte di un altro uomo, ma anche in un effetto specifico di questo comportamento: nella morte di un uomo, che è un processo fisiologico e non un'azione umana. Poiché un comportamento umano, come pure le sue condizioni ed i suoi effetti, si svolgono nello spazio e nel tempo, nel contenuto della norma deve essere determinato tanto il luogo quanto il tempo in cui avvengono i fatti determinati dalla norma. La validità delle norme regolanti il comportamento umano in generale, e quindi delle norme giuridiche in particolare, è una validità topografica e cronologica, in quanto queste norme hanno per

¹ Cfr. *infra*, pp. 238 sgg. Se, dal fatto che una norma efficace solamente in certa misura è valida, si deduce che la validità coincide con l'efficacia, si commette lo stesso errore logico in cui si incorre quando si ritiene che il « piacere » è soltanto il « piacere » sia « bene » e da ciò si deduce che il bene coincide con il piacere. MOORE, *op. cit.*, p. 10, definisce quest'errore logico come « *naturalistic fallacy* », come fallacia naturalistica. « Può essere vero che tutte le cose buone siano anche qualcos'altro (per esempio, piacevoli)... Ma troppi filosofi, individuando queste altre proprietà, hanno pensato di essere in grado di definire realmente il bene; hanno pensato che queste proprietà, di fatto, fossero non semplicemente "qualcos'altro", ma che coincidessero assolutamente ed interamente con il bene. È questo punto di vista che propongo di chiamare *naturalistic fallacy* ».

contenuto eventi qualificati topograficamente e cronologicamente. Il fatto che una norma sia valida, significa già che essa è valida per qualche luogo e per qualche tempo, cioè che essa si riferisce ad un comportamento che può verificarsi soltanto in un qualche luogo e in un qualche tempo, anche se poi, di fatto, esso non si verifica.

Il rapporto esistente fra la norma, da un lato, e lo spazio ed il tempo, dall'altro, è l'ambito di validità topografico e cronologico della norma. Questo ambito di validità può essere delimitato oppure illimitato. La norma può aver vigore solo per un certo tempo e per un certo spazio, cioè per uno spazio ed un tempo determinati da una norma diversa e superiore; può cioè regolare soltanto comportamenti compresi in un certo spazio e in un certo tempo. Ma, secondo il suo senso, essa può anche aver valore sempre ed ovunque, cioè riferirsi ad eventi che possono verificarsi sempre ed ovunque. Questo è il suo senso, quando non contiene una particolare determinazione spaziale e temporale e nessuna norma diversa e superiore limita il suo ambito di validità topografica e cronologica. Ma in questo caso, la norma non ha valore fuori dal tempo e dallo spazio, bensì ha valore soltanto per uno spazio ed un tempo indeterminati; il suo ambito di validità topografica e cronologica è illimitato. L'ambito di validità di una norma è un elemento del suo contenuto e questo contenuto può, come vedremo, essere in certa misura predeterminato da una norma diversa e superiore¹.

Nei riguardi dell'ambito di validità cronologica di una norma positiva bisogna distinguere il tempo anteriore e il tempo posteriore alla statuizione della norma. In generale le norme si riferiscono solo ad un comportamento futuro, ma possono anche riferirsi ad un comportamento passato. Una norma giuridica, che ad un certo comportamento ricollega come sanzione un atto coercitivo, può così stabilire che deve essere punita una persona, la quale ha posto in essere un certo comportamento, non dopo, ma prima della statuizione della norma giuridica; col che si qualifica tale comportamento come delitto². In questo caso si dice che la norma ha valore retroattivo. Ma una norma giuridica può riferirsi non solo al futuro, ma altresì al passato, anche per mezzo dell'atto coercitivo da essa stabilito come conseguenza. Essa può stabilire non solo che, in presenza di certe condizioni verificatesi prima della sua statuizione, debba essere posto in essere un atto coercitivo, ma anche che un atto coercitivo (effettivamente eseguito in passato senza essere dovuto, cioè senza avere

il carattere di sanzione) doveva proprio essere eseguito in passato, quindi ora è considerato come dovuto e vale, cioè, come sanzione. Così in Germania, per esempio, sotto il governo nazionalsocialista, furono successivamente legittimati con efficacia retroattiva certi atti coercitivi che, giuridicamente, al tempo in cui furono eseguiti, erano omicidi, ed il comportamento che condizionava tali atti fu successivamente qualificato come delitto. Una norma giuridica con effetto retroattivo può abolire la validità di una norma giuridica emanata prima della sua statuizione, cosicché gli atti coercitivi eseguiti come sanzioni sotto le precedenti norme vengono in seguito privati del loro carattere di punizioni o di esecuzioni ed i concreti atti di comportamento umano che li condizionano vengono successivamente privati del loro carattere di delitti. Con tale efficacia retroattiva, per esempio, la legge di un governo giunto al potere mediante una rivoluzione può abrogare una legge emanata dal precedente governo, in base alla quale certe azioni commesse da individui appartenenti al partito rivoluzionario erano punite come reati politici. Certamente, *quod factum est, infectum fieri nequit*: ma la qualificazione normativa di fatti avvenuti da tempo può essere in seguito modificata, in base a norme emanate dopo l'avvenimento da qualificare.

Accanto agli ambiti di validità topografico e cronologico, se ne possono distinguere anche uno personale ed uno oggettivo (o materiale). Infatti il comportamento regolato da norme è un comportamento umano, un comportamento di persone, cosicché, in ogni comportamento determinato da una norma, bisogna distinguere un elemento personale ed uno materiale, cioè la persona che deve comportarsi in un certo modo ed il modo in cui essa deve comportarsi. I due elementi sono indissolubilmente connessi l'uno con l'altro. Bisogna tuttavia tener presente che non è l'uomo come tale ad essere contenuto nella norma, ad essere sottoposto alla norma, ma sempre e soltanto un certo comportamento umano.

L'ambito di validità personale si riferisce all'elemento personale del comportamento determinato dalla norma. Anche questo ambito di validità può essere limitato o illimitato. Un ordinamento morale può pretendere di essere valido per tutti gli uomini, cioè la condotta prescritta dalle norme di questo ordinamento è la condotta di ogni uomo e non soltanto di uomini particolarmente qualificati dall'ordinamento. Abitualmente si esprime ciò dicendo che questo ordinamento si rivolge a tutti gli uomini. Il comportamento determinato dalle norme di un ordinamento giuridico statale è soltanto il comportamento di uomini che vivono nel territorio nazionale o che, pur vivendo altrove, sono cittadini. Si dice che l'ordinamento giuridico statale regola solo il comportamento delle persone deter-

¹ Cfr. *infra*, pp. 251 segg.

² Cfr. *infra*, pp. 133 segg.

minate in questo modo, che solo queste persone sono soggette all'ordinamento giuridico statale, e cioè che l'ambito di validità personale è limitato a questi uomini. Si può infine parlare di un ambito di validità oggettiva (materiale), se si hanno presenti le diverse direzioni del comportamento umano assoggettate ad un regolamento normativo: il comportamento economico, religioso, politico e così via. Di una norma che determina il comportamento economico dell'uomo, si dice che regola l'economia, di una norma che determina il comportamento religioso, che regola la religione, ecc. Si parla di diversi oggetti della regolamentazione e con ciò si intendono le diverse direzioni del comportamento determinato dalle norme. Ciò che le norme di un ordinamento regolano è sempre un comportamento umano; solo un comportamento umano è regolabile mediante norme. Fatti diversi dal comportamento umano possono formare il contenuto di norme soltanto in connessione con un comportamento umano, come si è già osservato, soltanto come condizione o effetto di un comportamento umano. Il concetto dell'ambito di validità oggettiva trova applicazione, per esempio, quando un ordinamento giuridico totale, come nel caso di uno stato federale, si articola in una pluralità di ordinamenti giuridici parziali, i cui ambiti di validità sono reciprocamente delimitati in relazione agli oggetti che devono essere regolati. Così, se per esempio l'ordinamento giuridico degli stati membri può regolare soltanto certe materie elencate nella costituzione, ovvero se, come si suole anche dire, soltanto la regolamentazione di queste materie ricade nella competenza dello stato membro, la regolamentazione di tutte le altre materie è però riservata all'ordinamento giuridico dello stato federale (che è anch'esso soltanto un ordinamento giuridico parziale) o, in altri termini, ricade nella competenza dello stato federale. Ma l'ambito di validità oggettiva di un ordinamento giuridico totale è sempre illimitato, in quanto tale ordinamento giuridico, per sua natura, è in grado di regolare in ogni direzione il comportamento degli uomini ad esso sottoposti.

d) Regolamentazione positiva e negativa: ordinare, autorizzare, permettere.

Il comportamento umano regolato da un ordinamento normativo è o un'azione determinata dall'ordinamento stesso o l'omissione di tale azione. La regolamentazione di un comportamento umano mediante un ordinamento normativo ha luogo in modo positivo ed in modo negativo: un comportamento umano è regolato in modo positivo da un ordinamento normativo anzitutto quando si prescrive ad un uomo di compiere o di omettere una certa azione (se si ordina di omettere un'azione, l'azione è

vietata). Dire che il comportamento di un uomo è prescritto da una norma oggettivamente valida è come dire che l'uomo è obbligato a questo comportamento. Comportandosi come la norma prescrive, l'uomo adempie il suo dovere, rispetta la norma; con il comportamento contrario egli « viola » la norma o il suo dovere, il che ha poi lo stesso significato. Un comportamento umano è regolato in modo positivo anche quando un uomo è autorizzato dall'ordinamento normativo a causare, per mezzo di una certa azione, certe conseguenze regolate dall'ordinamento normativo e, in particolare — se l'ordinamento ne regola la produzione — a produrre norme o a partecipare alla loro produzione; o quando, in base ad un ordinamento giuridico che statuisce atti coercitivi, un uomo è autorizzato a porre in essere questi atti coercitivi, rispettando le condizioni stabilite dall'ordinamento giuridico; o quando un certo comportamento altrimenti vietato è permesso ad un uomo in base ad una norma con cui si limita l'ambito di validità della norma che vieta il comportamento: così, se una norma vieta in generale che un uomo usi la forza contro un altro, ciò tuttavia è permesso da una norma speciale, in caso di legittima difesa. Agendo così come dalla norma è autorizzato ad agire, ovvero comportandosi come gli è positivamente permesso dalla norma, l'individuo applica la norma stessa. Autorizzato dalla legge, che è una norma generale, a decidere casi concreti, il giudice applica la legge al caso concreto con la sua sentenza, la quale rappresenta una norma individuale; autorizzato da una sentenza giudiziaria ad applicare una certa pena, l'organo dell'esecuzione applica la sentenza giudiziaria. Nel far uso della legittima difesa si applica la norma che permette positivamente di usare la forza. Ma è applicazione di una norma anche il giudizio con cui si afferma che un uomo si comporta o non si comporta come una norma gli prescrive o gli permette positivamente di comportarsi ovvero che egli agisce o non agisce come è autorizzato ad agire in base ad una norma.

In senso più ampio, ogni comportamento umano previsto in un ordinamento positivo come condizione o come conseguenza, può essere autorizzato da questo ordinamento ed in questo senso può avere il valore di comportamento regolato positivamente. Un comportamento umano è regolato in senso negativo da un ordinamento normativo quando questo comportamento non è vietato dall'ordinamento, senza essere positivamente permesso da una norma che limiti l'ambito di validità di un divieto, e quindi è permesso in un senso soltanto negativo. Questa funzione puramente negativa del permettere deve essere distinta dalla funzione positiva del permettere, così definita perché consiste in un atto positivo. Il carattere positivo di un permesso risulta particolarmente chiaro, quan-

do la limitazione di una norma che vieta un certo comportamento avviene per mezzo di una norma che permette il comportamento altrimenti vietato, a condizione che questo permesso sia concesso da un organo sociale a ciò autorizzato. Questa funzione tanto positiva quanto negativa del permettere è dunque sostanzialmente collegata con la funzione del prescrivere. Un certo comportamento umano può essere permesso soltanto all'interno di un ordinamento normativo che prescrive un certo comportamento umano.

« Permettere » è usato anche nel senso di « attribuire un diritto ». Se, nel rapporto fra A e B, il soggetto A è obbligato a tollerare che B si comporti in un certo modo, si dice che a B è permesso di comportarsi (cioè che egli è legittimato a comportarsi) in questo modo. Inoltre, se A è obbligato a dare a B una certa cosa, si dice che al soggetto B è permesso di ricevere (cioè che egli è legittimato a ricevere) quella prestazione. Infatti, nel primo caso, la proposizione che dice: « Al soggetto B è permesso di comportarsi in un certo modo » non afferma nulla di diverso dalla proposizione: « A è obbligato a tollerare che B si comporti in un certo modo »; e, nel secondo caso, la proposizione: « Al soggetto B è permesso di ottenere una certa prestazione da A » non esprime nulla di diverso dalla proposizione: « A è obbligato a prestare una certa cosa al soggetto B ». Il fatto che il comportamento di B sia « permesso » è soltanto il riflesso del fatto che il comportamento di A è obbligatorio. Questo « permettere » non è una funzione dell'ordinamento normativo diversa dal « prescrivere »¹.

e) Norma e valore.

Quando una norma stabilisce che un certo comportamento è dovuto (nel senso di essere « prescritto »), il comportamento concreto può essere conforme o non essere conforme alla norma. Corrisponde alla norma quando esso è come deve essere in conformità alla norma stessa; non corrisponde alla norma quando non è così come dovrebbe essere in conformità alla norma stessa, perché è il contrario di un comportamento conforme alla norma. Il giudizio, con cui si afferma che un comportamento concreto è così come deve essere in conformità ad una norma oggettivamente valida, è un giudizio di valore, e precisamente un giudizio

¹ In rapporto a questo « permettere » (*erlauben* nel senso di « attribuire un diritto », *berechtigen*) avevo un tempo respinto la distinzione fra diritto imperativo e diritto permissivo (*imperative e permissive law*). Questa distinzione deve però essere conservata in rapporto all'altro significato del termine « permettere »: particolarmente allorché con permettere si intende anche « autorizzare » (*ermächtigen*).

di valore positivo. Esso significa che il comportamento concreto è « buono ». Il giudizio, con cui si afferma che il comportamento concreto non è così come dovrebbe essere in conformità ad una norma valida, poiché è il contrario del comportamento che è conforme alla norma, è un giudizio di valore negativo. Esso significa che il comportamento concreto è « cattivo », « malvagio ». Una norma oggettivamente valida, che stabilisce come dovuto un certo comportamento, statuisce un valore negativo o positivo. Il comportamento conforme alla norma ha un valore positivo; il comportamento non conforme alla norma ha un valore negativo. La norma, considerata oggettivamente valida, fornisce l'unità di misura per il valore del comportamento concreto. I giudizi di valore, con cui si afferma che un comportamento concreto è conforme ad una norma considerata oggettivamente valida e che in questo senso è buono, cioè conforme al valore, o che non è conforme a tale norma ed in questo senso è cattivo (malvagio), cioè contrario al valore, devono essere distinti dai giudizi di fatto, i quali, senz'essere in relazione con una norma considerata oggettivamente valida, cioè, in ultima analisi, senza riferirsi ad una norma fondamentale precedentemente stabilita, affermano che qualche cosa è ed il modo in cui essa è¹.

Il comportamento concreto, cui si riferisce il giudizio di valore, il comportamento cioè che costituisce l'oggetto della valutazione e che ha un valore positivo o negativo, è un fatto reale, che esiste nello spazio e

¹ Moritz Schlick, il fondatore della scuola filosofica del positivismo logico, nel suo scritto: *Fragen der Ethik. Schriften zur wissenschaftlichen Weltanschauung*, vol. IV, Wien 1930, p. 11, ritiene che una norma (egli ha presente soprattutto una norma morale) « non è per nulla qualcosa di diverso da una semplice riproduzione di un fatto della realtà; essa infatti indica solamente le circostanze in presenza delle quali un'azione od un atteggiamento spirituale od un carattere sono effettivamente definiti come "buoni", cioè valutati come morali. L'emanare norme non è altro che l'accertare il concetto di bene che l'etica si propone di conoscere ». Il giudizio con cui si afferma che il comportamento è conforme ad una norma sarebbe quindi un giudizio di fatto. Ciò è errato perché il senso della valutazione morale (cioè del giudizio che un comportamento è buono) non è un'affermazione su di un fatto reale, cioè su di un essere, bensì su di un dover essere (*Sollen*). Se la norma indica le circostanze in presenza delle quali un comportamento è buono, determina non come un comportamento sia effettivamente, bensì come debba essere. La norma non è un concetto o, come sostiene lo Schlick, una definizione. Il concetto di qualcosa afferma che, se qualcosa ha le qualità previste nella definizione del concetto, ricade nell'ambito del concetto stesso, cioè è quello che il concetto definisce; e, se non ha queste qualità, non ricade nell'ambito del concetto in questione, cioè non è quello che il concetto definisce. Il concetto non dice che qualcosa *deve* (*soll*) avere le qualità previste nella definizione. Il concetto di « comportamento buono » è « comportamento conforme ad una norma ». Questo concetto contiene tre elementi: « norma », « comportamento » e « conformità » (come rapporto fra « norma » e « comportamento »). Questo concetto non dice che un comportamento *deve* (*soll*) essere conforme ad una norma, ma semplicemente che, se esso non è conforme ad una norma, non ricade nell'ambito di comportamento buono e quindi non è un comportamento buono. Il senso della norma è che il comportamento *debba* (*soll*) essere conforme alla norma, la quale, insieme con il « comportamento » e la « conformità », è un elemento del concetto di comportamento buono e non il senso del concetto stesso. Il comportamento è buono perché conforme non già al concetto, bensì alla norma. Esso può non conformarsi alla norma, ma non al concetto.